



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Area dei Rapporti Istituzionali e con il Territorio

Catania, 20.09.2012

Prot. n. 8117

All. n. 1

*N.B. Nella risposta
vanna citati il numero
di protocollo della presente
e l'Area di provenienza*

Al Direttore del dipartimento di Economia e
Impresa

e, p.c.

Al prof. Giacomo Pignataro
dipartimento di Economia e Impresa

Al Direttore responsabile del Bollettino di
Ateneo

Al Direttore generale

Oggetto: Convenzione con il Ministero della Salute – Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio sanitario nazionale – Direzione generale della programmazione sanitaria

Per opportuna conoscenza, si trasmette una copia della convenzione in oggetto debitamente sottoscritta dalle parti, pervenuta unitamente alla comunicazione di avvenuta registrazione del 7.09.2012, prot. n. 21832 che ad ogni buon fine si allega anch'essa in copia alla presente.

Nel precisare che l'originale del suddetto atto negoziale è depositato presso gli uffici dell'area scrivente, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il dirigente
(avv. Rosanna Branciforte)



110591327

44860



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SSN
 DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
 Ufficio Lex DGPROG - Affari generali
 Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Università di Catania

Piazza Università n. 2

95131 Catania

DGPROG.I/F.3.a.b

All. n. 1

Al Direttore dell'Ufficio VI

Prof.ssa Flavia Carle

OGGETTO: accordo di collaborazione stipulato in data 4 agosto 2012. Comunicazione di avvenuta registrazione.

Si comunica che in data 4 agosto 2012 è stato sottoscritto l'accordo di collaborazione tra il Ministero della salute - Direzione generale della programmazione sanitaria e l'Università di Catania al fine di rendere disponibili i dati relativi alla scheda di dimissione ospedaliera (SDO), nel rispetto delle norme a tutela del corretto utilizzo delle informazioni ivi contenute e della vigente normativa sulla tutela della riservatezza.

Pertanto l'accordo di collaborazione specificato in oggetto, ai sensi ai sensi dell'art. 3, comma 1, avrà decorrenza dalla data odierna.

Si allega, alla presente un originale della accordo di collaborazione in argomento.

⊗	A.P.S.E.Ma.	⊗	A.R.I.T.	Autore	X
C	A.Lo.Sa.V.		A.G.A.P.	✓	Direttore
O	A.P.S.		A.R.S.Sa.N.		Org. Collegati
m	A.P.Pa.M.		U.L.A.		Segret. Reti.
p	A.L.P.I.		A.Se.G.		U.R.M.
e	Economato		A.Di.		Nucleo di Val.
t	S.S.C.		A.Fn.		Revisori
e	PAC AG		A.Ri.		C.O.F.
n	A.Fi.Ca.O.		CAPITT		C.E.A.
z	A.B.I.		G.L.M.A.		C.B.D.
u	A.E.I.		Tipografia Uni...		Un.A.F.

IL DIRETTORE REGGENTE DELL'UFFICIO I^A
 (Dott.ssa Stefania Garassino)

13 SET. 2012
 Prot. 44860/2012-11

Referenti:

dott. Marco Maccari - 0659942280 e-mail: m.maccari@sanita.it

dott. Alessandro Dreucci - 06.59942155 e-mail: a.dreucci@sanita.it



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE
E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA**

CONVENZIONE

TRA

IL MINISTERO DELLA SALUTE, IN SEGUITO DENOMINATO MINISTERO, DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, CON SEDE IN ROMA, VIALE GIORGIO RIBOTTA N. 5 – C.F. 97023180587 – RAPPRESENTATA DAL DOTT. FRANCESCO BEVERE, NATO AD ARIANO IRPINO (AV) IL 21 GIUGNO 1956, NELLA QUALITA' DI DIRETTORE GENERALE, DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE DEL MINISTERO MEDESIMO

E

L'UNIVERSITA' DI CATANIA, IN SEGUITO DENOMINATA UNIVERSITA', CON SEDE IN CATANIA, P.ZZA UNIVERSITA' N. 2 – C.F./P.IVA 02772010878 - RAPPRESENTATA DAL PROF. ANTONINO RECCA, NATO A CATANIA (CT) IL 17 DICEMBRE 1949, NELLA QUALITA' DI RETTORE DELL'UNIVERSITA', DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'UNIVERSITA' MEDESIMA,

AL FINE DI REALIZZARE UNA COLLABORAZIONE E RENDERE DISPONIBILI ALL'UNIVERSITA' DI CATANIA I DATI RELATIVI ALLA SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA (SDO), NEL RISPETTO DELLE NORME A TUTELA DEL CORRETTO

UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE E DELLA VIGENTE NORMATIVA SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA.

PREMESSE

VISTO l'art. 1 della legge 13 novembre 2009, n. 172 che ha nuovamente istituito il Ministero della salute;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, con il quale è stato emanato il "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2011, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 ottobre 2011 - Reg. 12, Fog. 389, con il quale è stato conferito al Prof. Francesco Bevere l'incarico di Direttore Generale della programmazione sanitaria nel nuovo assetto organizzativo determinato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;


VISTO il decreto del Ministero della salute 28 dicembre 1991, con il quale è stata istituita la scheda di dimissione ospedaliera, quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso da tutti gli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale;

VISTO il decreto del Ministero della salute del 26 luglio 1993, relativo alla disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati, con il quale sono stati definiti i tempi e le modalità della trasmissione delle informazioni contenute nelle schede di dimissione ospedaliera alle regioni ed alle province autonome e, da queste, al Ministero;

VISTO il decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380 concernente: "Regolamento recante l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati";

VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 2010, n. 135 concernente: "Regolamento recante integrazione delle informazioni relative alla scheda di dimissione ospedaliera, regolata dal decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380";

VISTO il progetto di ricerca *InterQuality - International Research Project on Financing Quality in Healthcare*, finanziato nell'ambito del 7° Programma Quadro dell'Unione Europea, avente i seguenti obiettivi: 1) analizzare l'effetto di differenti modelli di finanziamento e incentivi sulla qualità, efficacia pratica ed equità di accesso alle cure sanitarie, confrontando i diversi sistemi

sanitari dei Paesi Europei; 2) sviluppare modelli collaborativi di assistenza sanitaria che coinvolgano medici, ospedali e servizi farmaceutici, basati sul meglio dei Programmi di Gestione Integrata del Paziente attivi nei diversi Paesi Europei; 3) confermare la fattibilità e l'efficacia pratica dei modelli sviluppati in ogni Paese europeo partecipante al progetto, con particolare attenzione alle implicazioni relative agli aspetti istituzionali e al sistema di finanziamento dell'assistenza sanitaria;

CONSIDERATO che i suddetti obiettivi saranno sviluppati considerando quattro aree di assistenza, rispettivamente area farmaceutica, ospedaliera, ambulatoriale/domiciliare integrata e che l'area "assistenza ospedaliera" è affidata all'unità di ricerca italiana rappresentata dall'Università di Catania;

RITENUTO il progetto di grande rilevanza anche per le finalità della Direzione Generale della programmazione sanitaria, soprattutto per le possibili future applicazioni, dal momento che la ricerca è finalizzata alla costruzione di un modello di analisi di previsione e monitoraggio degli effetti delle modifiche dei sistemi di finanziamento delle cure ospedaliere, nonché su diversi aspetti delle performance degli ospedali e che tale strumento potrà fornire alle regioni elementi utili di confronto per orientare le politiche sanitarie in una prospettiva di equità e solidarietà del servizio sanitario;

CONSIDERATO il progetto presentato dall'Università in data 23 febbraio 2012, con il quale si richiede di poter disporre dei dati relativi alle schede di dimissione ospedaliera (SDO);

RITENUTO opportuno in tal senso fornire all'Università i dati SDO, in relazione alle finalità predette;



RITENUTO opportuno regolare attraverso un atto formale i termini dell'Accordo,

le Parti convengono quanto segue:

Art. 1

(Premesse ed allegati)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento e si intendono integralmente richiamati.



Art. 2

(Oggetto)

1. Oggetto del presente Accordo è la realizzazione di una collaborazione, senza alcun onere finanziario a carico delle parti, in virtù della quale la Direzione generale della programmazione sanitaria metterà a disposizione dell'Università una serie di attività di supporto per la realizzazione del progetto di ricerca *Interquality – International Research Project on Financing Quality in Healthcare*, di cui l'Università è unica affidataria.

La Direzione Generale della programmazione sanitaria, nello specifico, si occuperà di fornire all'Università il seguente supporto:

- a) *individuazione di ulteriori temi di approfondimento afferenti il progetto;*
- b) *condivisione della metodologia dettagliata di analisi;*
- c) *condivisione e supporto nella realizzazione del modello previsionale;*
- d) *disponibilità ed elaborazione dei dati SDO in possesso del Ministero della salute.*

2. Utilizzando i dati ed il supporto forniti dal Ministero, l'Università dovrà produrre:

- a) un report sugli effetti dei sistemi di pagamento a rimborso *Prospective Payment Systems* (PPS) relativi ad importanti caratteristiche di erogazione dell'assistenza sanitaria, comprensivo dell'analisi empirica di PPS in Italia, Danimarca e Regno Unito;
- b) un report finale di modelli di finanziamento proposto per il finanziamento dell'assistenza ospedaliera.

Art. 3

(Durata)

1. Il presente Accordo avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di comunicazione della sottoscrizione del presente Accordo da parte del Ministero.

2. Le parti potranno, per documentati motivi, con nota da inviare almeno 30 giorni prima della conclusione delle attività, procedere alla proroga del termine conclusivo dell'Accordo, per un periodo di tempo non superiore a 12 (dodici) mesi, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

3. L'eventuale concessione della proroga, subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di opportunità ed interesse, non comporta alcun onere finanziario a carico delle parti.

Art. 4

(Modalità di realizzazione)

1. L'Università è direttamente responsabile del corretto utilizzo dei dati SDO, in conformità con quanto previsto dal presente Accordo, nonché unica responsabile del progetto di ricerca *Interquality – International Research Project on Financing Quality in Healthcare*, da cui la presente collaborazione trae origine.
2. L'Università si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo che dovessero essere impartite dal Ministero, nonché a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'Accordo.
3. L'Università si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo e nei documenti indicati in premessa, nonché nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione dell'Accordo.
4. La Direzione generale della programmazione sanitaria e l'Università, nell'esecuzione del presente Accordo possono prevedere, senza oneri aggiuntivi a carico del Ministero, di avvalersi della presenza - presso le sedi del Ministero - fino ad un numero massimo di tre (n.3) unità di personale dell'Università - d'intesa con la Direzione generale della programmazione sanitaria, al fine di assicurare la necessaria interconnessione ed il diretto coordinamento nello svolgimento delle attività previste.
5. Le risorse umane di cui al precedente punto saranno individuate in un momento successivo alla sottoscrizione - del presente Accordo - mediante scambio di note formali tra Coordinatore Scientifico dell'Università e il Direttore Generale della Programmazione sanitaria - e con il medesimo strumento, potranno essere previsti i tempi e le modalità dell'attività da svolgere presso gli uffici del Ministero. I nominativi del personale utilizzato presso il Ministero, selezionati dall'Università di Catania, dovranno essere preventivamente approvati dal Direttore Generale della programmazione sanitaria, previa valutazione dei relativi curricula.

Art. 5

(Coordinatore scientifico; referente per le attività; gruppo di monitoraggio)

1. La Direzione generale della programmazione sanitaria indica quale coordinatore delle attività oggetto del presente Accordo il Direttore dell'Ufficio VI della Direzione Generale della programmazione sanitaria.

2. L'Università nomina quale responsabile della ricerca e referente per le attività da svolgere il Prof. Giacomo Pignataro.
3. Il monitoraggio del presente Accordo per la Direzione generale della programmazione sanitaria è assicurata dal Direttore dell'Ufficio VI della Direzione generale della programmazione sanitaria.

Art. 6

(Relazioni sull'attività)

1. L'Università di Catania si impegna a trasmettere al Ministero della salute relazioni semestrali sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.
2. Alla scadenza dell'Accordo, l'Università trasmetterà una relazione finale su tutta l'attività svolta nel periodo di durata dell'Accordo stesso, nella quale devono essere illustrati in maniera dettagliata i risultati complessivi raggiunti con la presente Convenzione.
3. Le relazioni vanno inviate in duplice copia cartacea e su supporto informatico, una (n.1) all'Ufficio I, una (n. 1) all'Ufficio VI della Direzione generale della programmazione sanitaria – Lungotevere Ripa n. 1 – 00153 Roma.

Art. 7

(Trattamento ed utilizzo dei dati SDO)

1. I dati SDO in possesso del Ministero saranno forniti al responsabile della Ricerca in forma anonima e privi di elementi che consentano l'identificazione del soggetto e secondo il formato e la struttura specificati nel progetto allegato.
2. I dati sono di esclusiva proprietà del Ministero - Direzione generale della programmazione sanitaria - e in nessun caso possono essere oggetto di trasferimento e/o cessione a terzi ad opera dell'Università.
3. I dati SDO forniti dal Ministero non potranno in nessun modo essere utilizzati dall'Università per finalità che esulino dal progetto allegato, senza prima averlo formalmente concordato con il Ministero.
4. Previa espressa preventiva autorizzazione della Direzione generale della programmazione sanitaria, l'Università potrà utilizzare e/o pubblicare i dati, a condizione che sulla pubblicazione sia riportato il logo del Ministero e l'indicazione che il lavoro è stato svolto grazie alla collaborazione con il Ministero.
5. Sempre previa autorizzazione del Ministero, l'Università potrà utilizzare i dati raccolti in



occasione della collaborazione oggetto del presente Accordo, nonché i report, gli elaborati, i documenti per scopi scientifici, per scopi didattici o in occasione di workshop.

6. Copia delle pubblicazioni e/o presentazioni deve essere inviata all'Ufficio VI e all'Ufficio X della Direzione Generale della programmazione sanitaria.

Art. 8

(Obblighi e Responsabilità)

1. Il Ministero è sollevato da ogni responsabilità, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporti di lavoro, comunque connesse alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun onere o responsabilità potranno essere posti a carico del Ministero.

2. L'Università garantisce pertanto:

- una copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni che il proprio personale potrà causare nell'espletamento delle attività presso terzi;
- una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale;
- l'ottemperanza di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, consulenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- che il personale impiegato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni;
- che l'eventuale impiego presso il Ministero di personale di ruolo o convenzionato con l'Università in adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo, non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di impiego e/o di servizio con il Ministero da parte del personale medesimo;
- l'applicazione, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Accordo, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché delle condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Università è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- di continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e che gli obblighi relativi ai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano

l'Università anche nel caso in cui essa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo;

3. L'Università si obbliga ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione (per ragioni del loro ufficio), verranno a conoscenza delle informazioni riservate.

Art. 9

(Risultati dell'attività di collaborazione)

1. La proprietà intellettuale dei risultati dell'attività di collaborazione svolta dalle parti e la documentazione di qualsiasi tipo elaborata o derivata dall'esecuzione del presente Accordo sarà di proprietà del Ministero e dell'Università.

2. L'Università potrà utilizzare tale materiale e i dati raccolti in occasione del Progetto, nonché i report, gli elaborati, i documenti, per scopi scientifici, didattici, in occasione di workshop o per eventuali pubblicazioni, a condizione che sugli stessi venga riportato il logo del Ministero della Salute e l'indicazione che il lavoro è stato svolto in collaborazione con il Ministero della salute – Direzione Generale della programmazione sanitaria. L'*abstract* relativo alla ricerca oggetto del Progetto potrà essere pubblicato sul sito web dell'Università di Catania.

Art. 10

(Interscambio didattico-formativo)

1. La Direzione generale della programmazione sanitaria e l'Università si impegnano a favorire lo scambio didattico-formativo tra il personale dipendente delle rispettive strutture, agevolando l'organizzazione di eventuali eventi formativi presso le rispettive sedi istituzionali volti a garantire un continuo scambio di informazioni e competenze.

2. L'attuazione del presente articolo non comporta oneri finanziari per il Ministero della salute.

Art. 11

(Disposizioni in materia di normativa antimafia)

1. L'Università dichiara di essersi uniformata agli obblighi previsti dalla legge n. 136 del 2010 (Nuove disposizioni in materia di normativa antimafia) relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.

2. La mancata ottemperanza degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo è causa di risoluzione del presente Accordo.

Art. 12

(Risoluzione e recesso)

1. Il Ministero della salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria - potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Accordo, qualora nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente Accordo e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.
2. La risoluzione o il recesso di cui al precedente punto, non comportano alcuna penale a carico del Ministero della Salute.

Art. 13

(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per la durata dell'Accordo stesso.
2. L'Università si obbliga ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione (per ragioni del loro ufficio), verranno a conoscenza delle informazioni riservate. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Il trattamento di dati personali da parte delle parti per il perseguimento delle finalità del presente Accordo di collaborazione è effettuato in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché, con riferimento alle misure minime di sicurezza da adottare, in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del citato decreto legislativo n. 196 del 2003.



Art. 14

(Comitato di Composizione)

Per ogni eventuale difficoltà in sede applicativa del presente atto, è costituito un comitato di composizione di tre membri, di cui uno designato dalla Direzione generale della programmazione sanitaria, uno scelto dall'Università di Catania, ed un terzo, con funzione di presidente, designato da entrambi ed appartenente al Ministero della salute.

Art. 15

(Foro competente)

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma, salvo l'impegno delle parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

Il presente atto viene redatto in tre originali e si compone di quindici (n. 15) articoli.

Si allega:


Letto, approvato e sottoscritto.

Roma li, 01/08/2012

Università di Catania

Il Rettore


Antonino Recca



Direzione della Programmazione sanitaria

Il Direttore Generale

Francesco Bevere



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e seguenti del c.c. le parti hanno attentamente valutato e sottoscritto i seguenti articoli:

art. 1 (Premesse ed allegati)

art. 2 (Oggetto)

art. 3 (Durata)

art. 4 (Modalità di realizzazione)

art. 5 (Coordinatori scientifici, referenti per le attività e gruppi di monitoraggio)

art. 6 (Relazioni sull'attività)

art. 7 (Trattamento ed utilizzo dei dati SDO)

art. 8 (Obblighi e Responsabilità)

art. 9 (Risultati dell'attività di collaborazione)

art. 10 (Interscambio didattico – formativo)

art. 11 (Disposizioni in materia di normativa antimafia)

art. 12 (Risoluzione e recesso)

art. 13 (Trattamento dei dati personali)

art. 14 (Comitato di composizione)

art. 15 (Foro Competente)

Università di Catania

Il Rettore

Antonino Recca



Direzione della Programmazione sanitaria

Il Direttore Generale

Francesco Bevere

